



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

XI Direzione Organizzativa

Area di Vigilanza e Soccorso Collettivo

Ordinanza n. 89 del 13 novembre 2021

OGGETTO: istituzione strada a senso unico di marcia temporaneo nella via Rocco Chinnici (tratto compreso tra la via Campobello e la via XXIV Maggio).

IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

(in assenza del Comandante)

PREMESSO:

CHE a causa dell'eccezionalità dell'evento atmosferico dei giorni 10 e 11 novembre 2021 che hanno interessato il territorio di Castelvetro, ha nuovamente dissestato il manto stradale della via Rocco Chinnici e provocato una depressione nell'adiacenze dell'intersezione stradale con la via XXIV Maggio;

CHE questa Direzione è stata informata verbalmente da parte dei tecnici comunale che il sito di che trattasi doveva essere messo in sicurezza adottando una temporanea disciplina della circolazione stradale;

RITENUTO necessario e urgente provvedere per quanto sopra espresso;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 34 del 13 settembre 2021 di nomina di sostituto del Responsabile dell'XI Direzione Organizzativa;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

ISTITUIRE, temporaneamente, i seguenti DIVIETI E OBBLIGHI sino a cessate esigenze:

- 1) SENSO UNICO DI MARCIA (fig. II 348 art. 135 Reg. Es. C.d.S.) nella via Rocco Chinnici tratto stradale dall'intersezione con la via Campobello sino all'intersezione con la via XXIV Maggio;**
- 2) SENSO VIETATO (fig. II 47 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) nella via Rocco Chinnici tratto stradale dall'intersezione con la via XXIV Maggio e sino all'intersezione con la via Campobello;**
- 3) DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA (fig. II 80/c art. 122 Reg. Es. C.d.S.) per i veicoli provenienti dal sottopasso delle FF.S. via Redipuglia per immettersi, obbligatoriamente, nella via XXIV Maggio.**

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi, temporaneamente, sospese.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene notificata:

- a cura dei messi notificatori alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge;
- alle altre Forze di Polizia del territorio comunale a mezzo P.E.C..

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dalla Sede del Comando, 13 novembre 2021

*Il Vice Comandante
f.to (Comm. Antonio Ferracane)*